

   	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI" Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado Via C. Beccaria, 8 – 72015 Pezze di Greco (BR) Tel./Fax 080 4897423 – e-mail: bric80600r@istruzione.it PEC: bric80600r@pec.istruzione.it	 
Sito web: http://www.comprensivogalilei.edu.it – C.M. BRIC80600R – Codice Fiscale: 81003430741		

Pezze di Greco, data del protocollo

**AI DOCENTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ONLINE
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
AGLI ATTI**

**e, p.c.
AL DSGA**

**OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
PER L'INCLUSIONE (GLI) E DEI GRUPPI DI LAVORO OPERATIVO PER
L'INCLUSIONE (GLO) – A.S. 2026/2027**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTO il Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, recante disposizioni correttive al Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi modelli nazionali di PEI e Linee guida;

VISTO il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, recante “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca”, entrato in vigore il 1° ottobre 2026;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, che modifica l'art. 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di Piano Educativo Individualizzato, definizione delle ore di sostegno, redazione e aggiornamento del PEI e passaggio tra i gradi di istruzione;

VISTO, altresì, l'art. 1 del medesimo Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, nella parte in cui introduce il comma 11-bis nell'art. 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il PTOF dell'Istituto Comprensivo “G. Galilei” per il triennio 2025/2028;

VISTO il Piano per l'Inclusione dell'Istituto, approvato con deliberazione n. 76 del 30/06/2026;

VISTA la documentazione agli atti dell'Istituto relativa agli alunni con disabilità;

CONSIDERATA la necessità di garantire la piena attuazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) per l'anno scolastico 2026/2027;

DECRETA

Art. 1 – Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

È costituito presso l'Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Pezze di Greco, per l'anno scolastico 2026/2027, il **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**.

Il GLI ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l'Inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- eventuale personale ATA;
- figure professionali e specialisti dell'Azienda sanitaria e del territorio di riferimento, ove coinvolti;
- eventuali rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il GLI è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico.

Art. 2 – Funzioni e funzionamento del GLI

Il GLI svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- supporta il Collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l'Inclusione;
- supporta i docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- rileva i bisogni educativi presenti nell'Istituto;
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi realizzati;
- promuove il confronto sulle strategie e sulle metodologie inclusive;
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività dell'Istituto;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai docenti in materia di inclusione;
- promuove i rapporti con i servizi sanitari e sociali territoriali, gli Enti locali, le famiglie e le realtà associative del territorio;
- collabora alla progettazione delle azioni e degli interventi da inserire nel PTOF e nel Piano per l'Inclusione;
- svolge ogni ulteriore funzione prevista dalla normativa vigente.

Il GLI si riunisce in relazione alle esigenze dell'Istituto e, di norma, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante modalità telematica sincrona, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza delle riunioni del GLI alla collaboratrice del Dirigente o alle docenti Funzioni Strumentali/referenti per l'inclusione.

Art. 3 – Costituzione dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)

Per ciascun alunno con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è costituito il **Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)**.

Il GLO opera per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'inclusione scolastica del singolo alunno e per la redazione, approvazione, verifica e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La composizione nominativa di ciascun GLO è riportata nella documentazione relativa al rispettivo PEI.

La composizione del GLO può essere modificata o integrata nel corso dell'anno scolastico in relazione alle esigenze dell'alunno e alla necessità di coinvolgere ulteriori figure professionali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Composizione del GLO

Il GLO è composto:

- dai docenti contitolari della sezione/classe o dal Consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno;
- dai genitori dell'alunno con disabilità o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- dalle figure professionali interne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe/sezione e con l'alunno;
- dalle figure professionali esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe/sezione e con l'alunno;

- dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- dalle figure professionali per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove presenti;
- dall'alunno/alunna con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione e in relazione all'età e alle condizioni personali.

Il Dirigente scolastico può autorizzare la partecipazione al GLO, ove richiesto dalla famiglia, di un esperto indicato dalla stessa, la cui partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Possono partecipare, ove necessario e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ulteriori figure professionali il cui apporto sia ritenuto utile alla progettazione educativa e didattica.

Il GLO è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Per l'anno scolastico 2026/2027, il Dirigente scolastico delega la presidenza dei GLO:

- per la **Scuola Primaria**, alla docente **ins. Cofano Francesc fabiana**;
- per la **Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secondaria di primo grado**, alla docente **prof.ssa Loconte Romina**.

La delega alla presidenza dei GLO non modifica le competenze attribuite dalla normativa vigente al Dirigente scolastico.

La composizione del GLO è riportata nella parte introduttiva del modello nazionale di PEI, indicando il nominativo e il titolo a cui ciascun componente partecipa ai lavori.

Eventuali variazioni della composizione del GLO sono riportate nell'apposito spazio del modello di PEI.

Art. 5 – Funzioni del GLO

Il GLO:

- elabora e approva il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- verifica il processo di inclusione scolastica dell'alunno e l'efficacia degli interventi previsti nel PEI;
- **definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d-bis), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.L. 30 settembre 2026, n. 170;
- individua le ulteriori misure di sostegno e le risorse professionali necessarie per l'inclusione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- monitora e verifica il PEI;
- procede alla verifica finale del PEI;
- formula le proposte relative alle ulteriori risorse professionali e alle misure di assistenza necessarie per l'anno scolastico successivo;
- elabora il PEI provvisorio nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili previsti dalla normativa, è valutato in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove o sopravvenute condizioni della persona.

In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove o sopravvenute condizioni della persona o di diverse condizioni di contesto rilevanti, il PEI è aggiornato anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe.

Art. 6 – Redazione, approvazione e aggiornamento del PEI

Il PEI è redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.L. 30 settembre 2026, n. 170, nonché dal D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023, per quanto compatibile.

6.1 – Alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione

Per gli alunni di **nuova iscrizione o di nuova certificazione**, il PEI:

- è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- è redatto in via definitiva **entro e non oltre il 15 ottobre**.

6.2 – Alunni già iscritti nella medesima scuola

Per gli alunni già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, il PEI è redatto in via definitiva **entro il mese di giugno**.

Il PEI è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni **entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre**.

Resta ferma la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

6.3 – Verifica finale

Entro il termine dell'anno scolastico il GLO procede alla verifica finale del PEI e formula le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e di assistenza per l'anno scolastico successivo, secondo la normativa vigente.

6.4 – PEI provvisorio

Il GLO elabora il PEI provvisorio nei casi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli alunni di nuova certificazione e agli alunni iscritti per la prima volta al primo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado.

Art. 7 – Passaggio tra gradi di istruzione e continuità educativa

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione è assicurata, nel rispetto della normativa vigente e della tutela dei dati personali, l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione, al fine di garantire la continuità del percorso educativo e didattico.

In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, il PEI è aggiornato anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe.

In caso di trasferimento dell'alunno ad altra istituzione scolastica, è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate.

Il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 – Convocazione e riunioni del GLO

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato con congruo preavviso, al fine di favorire la partecipazione delle diverse componenti.

Il GLO si riunisce secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche in relazione a significativi cambiamenti nelle condizioni dell'alunno o del contesto scolastico.

Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO presenti alla riunione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 11-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal D.L. 30 settembre 2026, n. 170, il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 9 – Documentazione e trattamento dei dati personali

La documentazione relativa ai singoli alunni con disabilità, compresi i PEI, i verbali del GLO e gli eventuali documenti contenenti dati personali e particolari, è conservata agli atti dell'Istituto e trattata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La composizione nominativa dei singoli GLO non è oggetto di pubblicazione generalizzata all'Albo online o sul sito web dell'Istituto.

Il presente decreto è pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente, omettendo dalla pubblicazione eventuali dati personali non necessari.

Art. 10 – Durata e disposizioni finali

Il presente decreto ha efficacia per l'anno scolastico **2026/2027**.

Il presente provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente alla data della sua emanazione.

In caso di conversione del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, con modificazioni incidenti sulle disposizioni richiamate nel presente provvedimento, si procederà ai necessari adeguamenti.

Ai componenti del GLI e dei GLO non spettano compensi, indennità o altri emolumenti, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni normative o contrattuali.

Il presente decreto è notificato ai soggetti interessati per quanto di competenza e pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof. Pierluca RENNA
Firmato digitalmente da:
Pierluca RENNA
07/10/2026 13:12:22